

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 20 febbraio 2026

Si pubblica di regola
il mercoledì
con esclusione dei giorni festivi

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

Avvertenze: Ai sensi della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria si pubblica in Perugia ed è suddiviso in tre serie. Nella SERIE GENERALE sono pubblicate le leggi e i regolamenti regionali; i testi unici; i testi coordinati di leggi e regolamenti regionali; il Regolamento interno e le deliberazioni del Consiglio regionale; le ordinanze e i decreti del Presidente della Giunta; le deliberazioni della Giunta regionale, le determinazioni la cui pubblicazione è prevista da leggi o regolamenti; la proclamazione dei risultati elettorali delle elezioni regionali; le richieste di referendum e la proclamazione dei relativi risultati; le sentenze e le ordinanze della Corte Costituzionale relative a leggi della Regione, a leggi statali, a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione stessa, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi regionali. Nella SERIE AVVISI E CONCORSI sono pubblicati gli avvisi, i bandi, i concorsi e ogni altro atto la cui pubblicazione è disposta da leggi o regolamenti. Sono pubblicati, a richiesta di soggetti pubblici o privati, atti di particolare rilevanza per l'interesse pubblico, la cui pubblicazione non è prescritta da leggi o regolamenti. Nella SERIE INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE, sono pubblicati l'oggetto delle proposte di legge, di regolamento e di atti amministrativi di indirizzo e programmazione presentati al Consiglio regionale, nonché il testo degli atti per i quali è richiesta la partecipazione.

www.regione.umbria.it

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 2026, n. 1.

Disposizioni per la celebrazione dell'VIII Centenario della morte di San Francesco d'Assisi e per la promozione di iniziative volte a favorire la diffusione della conoscenza del pensiero, dell'opera, della cultura e dell'eredità del Santo Pag. 2

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 2026, n. 1.

Disposizioni per la celebrazione dell'VIII Centenario della morte di San Francesco d'Assisi e per la promozione di iniziative volte a favorire la diffusione della conoscenza del pensiero, dell'opera, della cultura e dell'eredità del Santo.

L'Assemblea legislativa ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, nell'ambito di quei valori fondamentali che caratterizzano la propria identità, quali:

- a) la cultura della pace, della non violenza e il rispetto dei diritti umani;
- b) la cultura dell'accoglienza, della coesione sociale, economica e territoriale, della valorizzazione delle differenze;
- c) la cultura, l'educazione e la valorizzazione dei giovani;
- d) la cura della salute della persona e dell'ambiente;
- e) l'integrazione e la cooperazione tra i popoli;
- f) il pluralismo culturale ed economico;
- g) la cultura del lavoro e dell'impresa a sostegno dello sviluppo economico e sociale;
- h) il patrimonio spirituale, fondato sulla storia civile e religiosa dell'Umbria;

celebra la figura di San Francesco d'Assisi nella ricorrenza dell'VIII Centenario della morte e promuove iniziative volte a favorire la diffusione della conoscenza del pensiero, dell'opera, della cultura e dell'eredità culturale e spirituale che si è consolidata nei secoli in nome del Santo.

Art. 2
(Esercizio delle funzioni legate
alle celebrazioni dell'VIII Centenario)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, le funzioni legate alle celebrazioni dell'VIII Centenario, di attuazione e gestione, sono incardinate presso la Presidenza della Regione. A supporto della Presidenza è preposta l'unità di missione quale sede di raccordo interdirezionale tra le strutture regionali competenti.

2. L'unità di missione di cui al comma 1 non costituisce struttura organizzativa autonoma, non comporta l'istituzione di nuovi uffici né l'incremento della dotazione organica regionale ed è costituita mediante l'utilizzo delle risorse umane e strumentali già disponibili nell'ambito degli uffici esistenti, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

3. L'unità di missione è incardinata nel Servizio competente in materia di affari generali, cerimoniale e comunicazione della Presidenza della Regione, che assicura il supporto amministrativo, contabile e organizzativo necessario allo svolgimento delle attività di coordinamento connesse alle celebrazioni integrato dalle direzioni regionali competenti per materia e da tre componenti dell'Ufficio di Gabinetto della Presidente.

4. L'unità di missione ha il compito di promuovere e favorire le iniziative riguardanti la divulgazione e la diffusione della conoscenza della vita e dell'opera di San Francesco d'Assisi secondo le finalità e le disposizioni di cui alla presente legge.

5. L'unità di missione propone alla Giunta regionale, ai fini della sua approvazione, il programma regionale celebrativo dell'ottavo centenario e le linee prioritarie di intervento, provvede altresì, al coordinamento regionale delle attività ed alla formulazione di proposte di cui alla presente legge, trasmette inoltre, le iniziative riconosciute al Comitato nazionale istituito ai sensi della legge 31 agosto 2022, n. 140 (Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi) per l'inserimento nel calendario nazionale degli eventi. Restano fermi i compiti del Comitato medesimo in ordine ai programmi e ai piani di cui all'articolo 4 della legge 140/2022.

6. La partecipazione ai lavori dell'unità di missione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale e può essere prevista, a supporto dei lavori del medesimo, la partecipazione di personale degli Enti strumentali della Regione, in particolare di Sviluppumbria S.p.A..

7. Sul portale istituzionale della Regione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, è realizzata una sezione autonoma dedicata alle celebrazioni, destinata a raccogliere, documentare e rendere visibili tutte le iniziative promosse, patrocinate o riconosciute di particolare autorevolezza dalla Giunta regionale in raccordo con il Comitato nazionale, al fine di assicurarne la più ampia diffusione.

Art. 3

(Attività di informazione e comunicazione realizzate dalla Regione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione predispone e realizza un programma integrato di informazione e comunicazione finalizzato alla conoscenza presso l'opinione pubblica nazionale ed internazionale della celebrazione dell'VIII Centenario della morte di San Francesco d'Assisi.

Art. 4

(Sostegno alle iniziative dei comuni e di altri soggetti pubblici e privati)

1. La Regione sostiene le iniziative dei comuni e province dell'Umbria e di altri soggetti pubblici o privati, ivi inclusi i soggetti del terzo settore, nella realizzazione di interventi che hanno lo scopo di promuovere e diffondere il pensiero francescano, mediante riconoscimento di contributi alle spese sostenute per le medesime, commisurati alla rilevanza delle iniziative esercitando altresì, un'azione di coordinamento di tali iniziative in raccordo con quelle promosse dal Comitato nazionale istituito ai sensi della legge 140/2022. Restano fermi i compiti del Comitato medesimo in ordine ai programmi e ai piani di cui all'articolo 4 della legge 140/2022.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'unità di missione, disciplina i criteri e le modalità di riconoscimento ed erogazione dei contributi di cui al comma 1.

3. La Regione favorisce forme di collaborazione con altre regioni o paesi esteri, con le quali diffondere la conoscenza della vita, delle opere, del pensiero e dell'eredità spirituale del Santo anche attraverso la stipula di appositi accordi e/o intese.

Art. 5

(Iniziative della Regione)

1. La Regione, al fine di celebrare e di promuovere i valori della pace, della fratellanza, della tutela dell'ambiente e della solidarietà, incarnati dalla figura di San Francesco d'Assisi, su proposta dell'unità di missione, sostiene le iniziative culturali promosse da soggetti pubblici e privati, ispirate alla vita ed alle opere del Santo ed alla conoscenza della sua figura nell'arte e nel patrimonio storico, documentale e letterario quali:

a) il sostegno alle produzioni cinematografiche e di documentari, artistiche, teatrali e alla realizzazione di mostre;

b) la partecipazione agli oneri per l'organizzazione di una mostra sulla figura di San Francesco d'Assisi come rappresentata nella pittura nel corso dei secoli, rimettendo ad un accordo con il Ministero della cultura le modalità operative di svolgimento della stessa;

c) la valorizzazione del patrimonio archivistico e bibliotecario al fine di diffondere il pensiero francescano anche attraverso l'attività celebrativa degli enti territoriali, rimettendo ad un accordo con il Ministero della cultura le relative modalità operative.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'unità di missione, disciplina i criteri e le modalità di partecipazione e sostegno alle iniziative di cui al comma 1.

Art. 6

(Iniziative in materia di solidarietà e politiche giovanili)

1. La Regione Umbria nel segno dei valori francescani e riconoscendo il ruolo dei giovani nella società quali agenti fondamentali del cambiamento e dello sviluppo sociale, su proposta dell'unità di missione, supporta le iniziative che favoriscono le attività di aggregazione sociale, culturale, ricreativa finalizzate all'ascolto e all'accoglienza dei giovani e dei soggetti a rischio di emarginazione o di povertà, nonché destinate al sostegno dei centri di aggregazione.

2. La Regione sostiene altresì, le iniziative finalizzate ad assicurare il diritto all'istruzione, nonché quelle in ambito formativo, anche in collaborazione con le Università degli Studi, l'Ufficio Scolastico Regionale, le scuole di ogni ordine e grado ed i centri di formazione della regione, ispirate alla vita ed alle opere del Santo ed alla conoscenza della sua figura come rappresentata nell'arte nel corso dei secoli.

3. La Regione Umbria riconoscendo il ruolo dei giovani nella società, nel segno dei valori francescani, ne promuove il sostegno attraverso l'attivazione di politiche che favoriscano l'avviamento nel mondo del lavoro e della ricerca, nonché il diritto all'inclusione sociale dei giovani e delle persone con disabilità.

4. La Giunta regionale, su proposta dell'unità di missione, individua le forme di attuazione delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3 e ne disciplina i criteri e le modalità di partecipazione e sostegno.

Art. 7

(Inserimento nella rete regionale delle cure palliative pediatriche di un hospice pediatrico)

1. La Regione Umbria, in coerenza con la programmazione regionale in materia di cure palliative, sostiene la realizzazione di un hospice pediatrico a dimensione provinciale, come "opera segno" dell'VIII Centenario della morte di San Francesco d'Assisi individuato in un presidio ospedaliero territoriale, quale struttura inserita nella rete regionale delle cure palliative.

2. L'hospice pediatrico di cui al comma 1 è destinato ad assicurare, nell'ambito della rete regionale, percorsi assistenziali integrati, continuativi e multidisciplinari rivolti a minori nell'ambito delle cure palliative, in coerenza con il fabbisogno sanitario regionale, a garanzia dell'erogazione dei LEA e secondo gli indirizzi definiti dal Piano socio sanitario regionale e da ulteriori atti di programmazione regionale.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte a valere sulle risorse del Fondo sanitario regionale, senza ulteriori o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti modifiche e integrazioni agli atti di programmazione sanitaria, organizzativa e finanziaria vigenti, nel rispetto del limite di invarianza finanziaria di cui al comma 3.

Art. 8

(Interventi per l'accessibilità dei luoghi francescani)

1. La Regione, al fine di favorire l'accessibilità ai luoghi francescani sul territorio regionale, predispone un programma per il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale sia all'interno del territorio regionale sia in collegamento con le altre regioni, con riferimento alle previsioni connesse ai flussi di visitatori ed allo svolgimento di celebrazioni e manifestazioni legate all'VIII Centenario della morte di San Francesco d'Assisi.

2. La Regione favorisce la conoscenza e la fruizione della rete delle vie e dei cammini francescani che insistono sul territorio regionale nell'ambito del sistema dei cammini di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 ottobre 2024, n. 23 (Legge regionale in materia di turismo).

3. Per i fini di cui al comma 2 la Regione mediante la partecipazione in qualità di socio fondatore all'Associazione "Vie e Cammini di Francesco" persegue:

- a) l'adozione di strategie condivise di valorizzazione delle vie e cammini tra istituzioni centrali, regionali e locali, gestori di itinerari, associazioni, enti religiosi, operatori pubblici e privati e comunità ed enti locali;
 - b) la realizzazione di programmi e progetti finalizzati al miglioramento della fruibilità, dell'accessibilità e dei servizi di accoglienza;
 - c) l'implementazione di sistemi di monitoraggio, per la raccolta di dati su flussi turistici e sui relativi impatti;
 - d) il coordinamento delle varie iniziative, centrali, regionali e locali, attraverso la costruzione di reti di operatori e di partenariati nazionali e internazionali;
 - e) la promozione di progetti di accoglienza donativa.
4. La Regione attraverso il portale della Regione per il Turismo, promuove la conoscenza e la fruizione del sistema dei cammini francescani, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 9

(Attività di protezione civile
connesse agli eventi francescani)

1. Ai fini della gestione del notevole afflusso di visitatori e pellegrini connesso alle celebrazioni dell'VIII Centenario della transizione di San Francesco d'Assisi, la Regione, in coerenza con la legge regionale 19 settembre 2024, n. 13 (Disciplina del sistema regionale di protezione civile), promuove e coordina, d'intesa con le Province, i Comuni interessati e il Comitato regionale del volontariato di protezione civile, le attività di previsione, prevenzione, preparazione e gestione delle situazioni di emergenza e di affollamento, anche in collaborazione con le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile iscritte in Elenchi di altre Regioni nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e leale collaborazione con lo Stato e con gli altri livelli di governo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione può concedere contributi agli enti locali, nei limiti dei maggiori oneri dagli stessi sostenuti per gli interventi di protezione civile strettamente connessi agli eventi e alle celebrazioni francescane, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale, nel rispetto dell'ordinamento contabile regionale e della programmazione finanziaria vigente.

3. Le attività di cui al presente articolo si svolgono in coordinamento con il Sistema nazionale di protezione civile, anche per il tramite delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo competenti, nel quadro dei principi di leale collaborazione e di unitarietà dell'intervento, mediante la stipula di protocolli, intese o altri strumenti di cooperazione istituzionale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

4. Nell'ambito delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3, la Regione, in raccordo con le aziende sanitarie regionali, assicura il potenziamento temporaneo e mirato dei servizi sanitari territoriali, ospedalieri ed emergenza-urgenza, inclusi i servizi di pronto soccorso e le altre strutture sanitarie insistenti sulle aree interessate dagli eventi e dalle celebrazioni francescane, al fine di garantire l'adeguata assistenza sanitaria ai visitatori, ai pellegrini e alla popolazione residente. Tale potenziamento è attuato nell'ambito della programmazione sanitaria regionale e delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ferma restando la possibilità di utilizzo di risorse aggiuntive derivanti da disposizioni statali o da altri strumenti di finanziamento sovraordinati.

5. Ove disposizioni della legislazione statale vigente o sopravvenuta prevedano specifici stanziamenti destinati alla copertura, totale o parziale, dei costi delle attività di protezione civile e dei correlati interventi sanitari connessi alle celebrazioni dell'VIII Centenario della morte di San Francesco d'Assisi, tali risorse possono concorrere, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle medesime disposizioni statali, alla copertura degli oneri sostenuti dalla Regione, dagli enti locali e dai soggetti operativi del sistema regionale di protezione civile per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

Art. 10

(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 3 è autorizzata la spesa di euro 300.000,00 per l'annualità 2026 alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio regionale di previsione 2026-2028.

2. Per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 4 e 5 è autorizzata la spesa di euro 1.500.000,00 per l'annualità 2026 alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio regionale di previsione 2026-2028.

3. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per l'annualità 2026 alla Missione 6 "Politiche Giovanili, sport e tempo libero", Programma 02 "Giovani", del bilancio regionale di previsione 2026-2028.

4. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 8 è autorizzata la spesa di euro 400.000,00 per l'annualità 2026 alla Missione 10 "Trasporti", Programma 02 "Trasporto pubblico locale", del bilancio regionale di previsione 2026-2028.

5. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 9 è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per l'annualità 2026 alla Missione 11 "Soccorso Civile", Programma 01 "Sistema di Protezione Civile", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio regionale di previsione 2026-2028.

6. Agli oneri di cui ai commi da 1 a 5 pari a complessivi euro 2.500.000,00, si fa fronte mediante utilizzo del "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti", previsto negli stanziamenti dell'esercizio finanziario 2026 della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio regionale di previsione 2026-2028.

Art. 11
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 20 febbraio 2026

PROIETTI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta della Presidente Proietti, deliberazione n. 101 del 4 febbraio 2026, atto consiliare n. 456 (XII Legislatura);
- assegnato per il parere alla I Commissione consiliare permanente “Affari istituzionali e comunitari” con competenza in sede referente in data 5 febbraio 2026;
- testo licenziato dalla I Commissione consiliare permanente in data 16 febbraio 2026, con parere e relazioni illustrate oralmente dal Presidente Filipponi per la maggioranza e dalla Consigliera Agabiti per la minoranza (Atto n. 456/BIS);
- esaminato ed approvato, con un emendamento, dall’Assemblea legislativa nella seduta del 19 febbraio 2026, deliberazione n. 107.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dal Servizio Affari della Presidenza e della Giunta regionale - Sezione Atti del Presidente, nomine, volontariato, personalità giuridica e BUR ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota all’art. 2, comma 5:

- La legge 31 agosto 2022, n. 140, recante “Disposizioni per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi”, è pubblicata nella G.U. 15 settembre 2022, n. 216.

Si riporta il testo dell’art. 4:

«Art. 4.

Durata e compiti del Comitato nazionale

1. Il Comitato nazionale opera a decorrere dalla data di adozione del decreto di nomina di cui all’articolo 3, comma 1, e resta in carica fino alla data del 30 aprile 2028.

2. Il Comitato nazionale ha il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, all’opera e ai luoghi legati alla figura di San Francesco d’Assisi, comprendente attività di restauro di cose mobili o immobili sottoposte a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico, letterario, scientifico e artistico di elevato valore, in una prospettiva di internazionalizzazione, di promozione turistica e di innovazione tecnologica nonché di attenzione agli aspetti del messaggio francescano riguardanti il rispetto e la cura dell’ambiente, il dialogo tra le religioni e la pacifica convivenza tra i popoli, al fine di divulgare in Italia e all’estero, anche mediante piattaforme digitali, la conoscenza del pensiero, dell’opera, della cultura e dell’eredità del personaggio. In particolare, il Comitato nazionale ha il compito di:

- a) elaborare il piano delle iniziative culturali per la divulgazione e la diffusione della conoscenza della vita e dell’opera di San Francesco d’Assisi, anche con riferimento ai settori della formazione scolastica, dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, dell’università e della ricerca, tenendo conto degli eventuali riflessi della sua opera in ambito internazionale;
- b) predisporre il piano economico sulla base delle risorse finanziarie assegnate dalla presente legge e tenendo conto degli eventuali contributi, lasciti, donazioni e liberalità di cui all’articolo 2, comma 4;
- c) elaborare programmi volti a promuovere attività culturali connesse alla celebrazione, da realizzare attraverso il coinvolgimento di enti pubblici o privati, dotati di comprovata esperienza, capaci di apportare ogni utile contributo o risorsa economica;
- d) predisporre programmi intesi a favorire processi di sviluppo culturale nel territorio, nonché di valorizzazione e promozione turistica dei luoghi e dei cammini francescani e di promozione commerciale in ambito culturale connessi alla celebrazione.

3. Nell’ambito dei programmi di cui al comma 2, lettera c), sono ricomprese:

- a) la pubblicazione dell’edizione delle fonti sulla vita e sull’opera di San Francesco d’Assisi e sulle origini dell’Ordine francescano fino al XIV secolo, a cura della Società internazionale di studi francescani associazione di promozione sociale, con sede in Assisi, che vi provvede in coordinamento con l’Edizione nazionale delle fonti francescane, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 2 agosto 2007;
- b) la pubblicazione del catalogo dei codici medievali del Fondo antico comunale e la catalogazione del Fondo antico dei libri a stampa della Biblioteca comunale conservati presso il Sacro Convento in Assisi, a cura della Società internazionale di studi francescani, in collaborazione con il medesimo Sacro Convento.

4. I piani di cui alle lettere a) e b) e i programmi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono sottoposti all’approvazione del Ministero della cultura e del Ministero del turismo.».

Nota all’art. 4, comma 1:

- Per la legge regionale 31 agosto 2022, n. 140 e per il testo dell’art. 4 si veda la nota all’art. 2, comma 5.

Nota all’art. 8, comma 2:

- Il testo dell’art. 15, comma 1, lett. a) della legge regionale 28 ottobre 2024, n. 23, recante “Legge regionale in materia di turismo” (pubblicata nel S.O. n. 2 al BUR 30 ottobre 2024, n. 56), è il seguente:

«Art. 15

Definizioni.

1. Ai fini del presente titolo, si intendono:

- a) per “cammini”: gli itinerari di particolare rilievo europeo e/o nazionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile e che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, nonché un’occasione di valorizzazione degli attrattori naturali, religiosi e culturali e dei territori

interessati. In coerenza con la visione del Consiglio d'Europa, i cammini attraversano una o più regioni, possono far parte di tracciati europei, si organizzano intorno a temi di interesse storico, culturale, artistico, religioso o sociale;
Omissis.».

Nota all'art. 9, comma 1:

- La legge regionale 19 settembre 2024, n. 13, recante “Disciplina del sistema regionale di protezione civile”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al BUR 25 settembre 2024, n. 49.

Nota all'art. 10:

- La legge regionale 30 dicembre 2025, n. 11, recante “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2026-2028”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al BUR 31 dicembre 2025, n. 63.

MODALITÀ E TARIFFE DELLE INSERZIONI - ANNO 2026

Le richieste di inserzione devono essere inoltrate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: **bollettinoufficiale.regione@postacert.umbria.it**

indirizzate a:

Regione Umbria - Giunta regionale
Servizio Affari della Presidenza e della Giunta regionale
Redazione del Bollettino Ufficiale
Palazzo Donini - Corso Vannucci, 96 - 06121 Perugia

Il messaggio PEC dovrà contenere obbligatoriamente:

- lettera di richiesta pubblicazione, firmata digitalmente dal richiedente, contenente le generalità e l'indirizzo, il codice fiscale e/o la partita IVA, il codice univoco e/o la PEC per l'emissione della fattura elettronica;
- dichiarazione attestante che il testo originale con marca da euro 16,00 applicata e annullata, è conservato agli atti ed esibibile in caso di controlli (se soggetto a imposta di bollo);
- scansione in formato PDF del testo da pubblicare, datato e firmato (olografo o digitale);
- testo da pubblicare in formato DOC o RTF per esigenze redazionali;
- ricevuta del versamento delle spese di pubblicazione, ove dovuto (si veda sezione apposita).

TESTO DELL'INSERZIONE

Il testo dell'inserzione deve essere redatto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- formato pagina: A4 uso bollo (25 righe per pagina);
- battute per riga: 60 (spazi inclusi);
- carattere: Courier New;
- dimensione carattere: 10;
- è consentito l'uso del corsivo, del grassetto e della sottolineatura;
- è sconsigliato l'uso di stemmi, loghi, intestazioni e piè di pagina.

Il testo deve contenere:

- intestazione con la denominazione del soggetto richiedente;
- oggetto della pubblicazione, non generico ma riferito al contenuto dell'atto o dell'avviso;
- testo dell'avviso;
- luogo e data;
- nominativo e qualifica del firmatario.

TARIFFE DI PUBBLICAZIONE

La tariffa di pubblicazione è stabilita come segue:

- euro 25,00 + IVA per ogni pagina (o frazione) in formato uso bollo (25 righe da 60 battute);
- euro 100,00 + IVA per ogni pagina (o frazione) in formato A4, esclusivamente per cartine, tabelle o immagini.

Nel caso in cui il soggetto richiedente sia assoggettato al regime della scissione dei pagamenti (split payment), non è richiesto il versamento anticipato delle spese di pubblicazione. Il pagamento dell'importo imponibile sarà effettuato successivamente, a seguito dell'emissione della fattura elettronica.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento può essere effettuato mediante:

- PagoPA, accedendo alla pagina <https://pagoumbria.regione.umbria.it>, selezionando "Accesso pagamenti spontanei", quindi l'ente Regione Umbria e la tipologia "Spese pubblicazione in Bollettino Ufficiale". Nel modello dovranno essere indicati l'importo, i dati identificativi del soggetto pagante e la causale con gli estremi della pubblicazione.
- Bonifico bancario alle seguenti coordinate:
Intestazione: Regione Umbria - Bollettino Ufficiale
Banca: BancoPosta
IBAN: IT60Y0760103000000012236063

PAGAMENTI TRA ENTI PUBBLICI - TESORERIA UNICA

Ai sensi dell'art. 35 del D.L. n. 1/2012, convertito dalla Legge n. 27/2012, i pagamenti tra Enti e Organismi pubblici sono assoggettati al regime di Tesoreria Unica e devono essere effettuati tramite girofondi Banca d'Italia. Per la Regione Umbria il conto da utilizzare è il seguente:

- conto di Tesoreria Unica n. TU0000021628
IBAN: IT53D0100004306TU0000021628

CONTATTI

Tel. 075 5043407 (responsabile)
Tel. 075 5043473 (redazione)
Tel. 075 5043416 (contabilità)
e-mail: bur@regione.umbria.it
PEC: bollettinoufficiale.regione@postacert.umbria.it

TERMINI PER L'INVIO DELLE RICHIESTE

La richiesta di pubblicazione completa della documentazione deve pervenire entro il lunedì della settimana precedente quella in cui si richiede la pubblicazione. Il Bollettino Ufficiale - Serie Avvisi e Concorsi è pubblicato ogni martedì.

CRISTINA CLEMENTI - *Direttore responsabile*